

(N. 1345)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

NELLA SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1950

Distinzione dei magistrati secondo le funzioni e trattamento economico della Magistratura nonchè trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — 1). L'unito disegno di legge ha lo scopo di coordinare le norme dell'ordinamento giudiziario con l'articolo 107, terzo comma, della Costituzione secondo il quale i magistrati si distinguono secondo le funzioni, e di stabilire correlativamente il nuovo trattamento economico in relazione alle funzioni stesse (art. 1).

Nell'ordinamento vigente (art. 118) i magistrati sono distinti per gradi con equiparazione ai gradi gerarchici della amministrazione

attiva. La Costituzione invece, in questa parte, ha portato radicali innovazioni. Infatti l'articolo 101, secondo comma, pone il principio fondamentale che i giudici sono soggetti soltanto alla legge; l'articolo 104, primo comma, afferma che la Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere; e l'articolo 107, terzo comma, dispone che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il coordinamento logico di queste tre norme e l'affermazione della inamovi-

bilità dei giudici mettono chiaramente in luce che le funzioni giudiziarie costituiscono attributo di un potere indipendente da ogni altro, e che l'ordine giudiziario, pur inquadrato nell'ordinamento dello Stato, è nettamente separato dall'organizzazione gerarchica che caratterizza il funzionamento dell'Amministrazione propriamente detta.

In relazione ai principi ora enunciati, nell'unito disegno di legge (art. 2), i magistrati sono distinti in quattro categorie: magistrati di tribunale, magistrati di Corte di appello, magistrati di Corte di cassazione, magistrati con funzioni direttive superiori. Per ciascuna categoria sono indicate le funzioni esercitate, secondo la organizzazione degli uffici preveduta nell'ordinamento giudiziario vigente.

Per quanto riguarda il periodo dopo il quale agli uditori si possono conferire le funzioni giudiziarie (art. 3, secondo comma del disegno di legge), occorre notare che già, con le disposizioni vigenti, si è notevolmente derogato a quelle dell'ordinamento giudiziario del 1941 (articolo 129); poichè l'articolo 6 del regio decreto 21 ottobre 1942, n. 1352 attribuisce al Ministro la facoltà di destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture (solo però in sottordine) gli uditori giudiziari indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio; e l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, estende tale facoltà anche alla destinazione alla reggenza di preture nei confronti degli uditori che prima della nomina hanno esercitato funzioni di vice pretori onorari, e di quelli che abbiano compiuto un tirocinio di almeno quattro mesi.

Ora, sebbene le accennate disposizioni siano state determinate da imprescindibili motivi di urgenza, dipendenti dalla grave situazione degli uffici giudiziari nello immediato dopoguerra, l'esperienza tuttavia ha dimostrato che, nella grande maggioranza, gli uditori destinati ad esercitare le funzioni dopo quattro mesi di prova, si sono dimostrati idonei alle funzioni stesse. Peraltro, data la necessità inerente alle nuove esigenze degli uffici, di coprire al più presto i posti di pretore, di giudice e di sostituto che si rendono vacanti in seguito alle promozioni, non si ritiene di poter tornare senz'altro alle disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono che gli uditori possono essere in-

caricati solo delle funzioni di vice pretore, dopo almeno un anno di tirocinio. Tuttavia per una maggiore garanzia circa l'idoneità e la maturità degli uditori stessi si è elevato il periodo di prova a sei mesi.

2). La distinzione secondo le funzioni trova riscontro nei codici di rito che fanno riferimento, per quanto riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale, al Pretore, al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione. È da avvertire peraltro che i pretori possono essere inclusi, con i giudici e i sostituti, nell'unica categoria dei magistrati di tribunale, in quanto è già preveduta, nella legislazione vigente, la possibilità di uno spostamento dall'una all'altra funzione; e che è necessario altresì istituire una categoria a sè per comprendervi i magistrati destinati a dirigere i più alti uffici giudiziari, di guisa che le funzioni si differenziano da quelle dei magistrati di cassazione, ed assurgono ad una importanza di particolare rilievo, tanto che vi si accede in base ad una rigorosa scelta.

La distinzione anzidetta tuttavia non apporta alcuna modificazione per quanto concerne lo svolgimento della carriera dei magistrati; materia che troverà sede più propria in una organica riforma dell'ordinamento giudiziario. Pertanto (art. 7) per il passaggio dall'una all'altra funzione sono state espressamente richiamate le norme che oggi regolano le promozioni ai gradi corrispondenti.

Una notevole innovazione tuttavia si è apportata per quanto riguarda la ammissione ai concorsi per la Magistratura. Due altri requisiti vengono richiesti oltre quelli già previsti nelle norme vigenti: avere cioè conseguito la laurea da almeno due anni e con una votazione non inferiore ai nove decimi. In tal modo si è cercato di garantire una più rigorosa selezione nella scelta dei magistrati; il che è perfettamente giustificato in rapporto agli altissimi compiti loro attribuiti e rientra nel quadro delle finalità che il presente disegno di legge intende raggiungere con la maggiore elevazione morale e materiale dell'ordine giudiziario.

È da rilevare inoltre che, per la nomina a magistrato di tribunale, si è riaffermata la necessità di un biennio di effettivo esercizio delle funzioni di Pretore, già riconosciuta nel decre-

to legislativo 13 settembre 1946, n. 403, articolo 1. La norma è stata trasfusa nel disegno di legge allo scopo di attenuare il rigore nel senso che il biennio di servizio nelle preture può essere prestato non continuativamente.

3). Collegata logicamente con l'abolizione dei gradi è la questione relativa al ruolo dei pretori e dei primi pretori. Già nell'ordinamento vigente, fatta eccezione per i primi pretori, le funzioni di giudice di tribunale sono promiscuamente esercitate dai magistrati appartenenti al ruolo collegiale e da quelli del ruolo pretorile. La fusione di questi ruoli d'altra parte è stata insistentemente richiesta; poichè la separazione dei ruoli stessi, già molto attenuata nella legislazione vigente, non appare più rispondente alle esigenze del servizio e tanto meno al prestigio del magistrato destinato ad esercitare le importanti funzioni giudiziarie nelle preture.

Ora, stabilito nell'articolo 3 che i magistrati di tribunale possono promiscuamente esercitare le funzioni di giudice, di sostituto, o di pretore, ne consegue logicamente la necessità di sopprimere il ruolo pretorile, che altrimenti potrebbe far pensare alla permanenza di una distinzione per grado rispetto ai magistrati collegiali.

Per queste considerazioni il disegno di legge abolisce il ruolo dei pretori, disponendo il passaggio dei magistrati che ne fanno parte nel ruolo di quelli del tribunale, con un sistema di inquadramento che mantiene in una posizione di precedenza in ciascun anno, i magistrati collegiali. Un'analoga norma non si è invece potuta stabilire per il ruolo dei primi pretori, dato che questi hanno le stesse funzioni dei pretori non parificate a quelle dei magistrati d'appello. Sarebbe stato d'altra parte inopportuno disporre senz'altro il passaggio dei primi nel ruolo dei consiglieri, perchè le promozioni al grado di primo pretore si conseguono attualmente con sistema meno rigoroso di quello stabilito per le promozioni in appello. Il ruolo dei primi pretori pertanto resta fino ad esaurimento e man mano che i posti si renderanno vacanti si aggiungeranno al ruolo dei magistrati di Corte di appello.

4). In relazione alla posizione costituzionale della Magistratura e alla distinzione delle funzioni sopra riferite, si deve determinare il nuo-

vo trattamento economico dei magistrati. Il quale altresì deve tener conto delle esigenze di assicurare all'ordine giudiziario quel prestigio e quella indipendenza che sono garanzia del miglior funzionamento della giustizia. D'altra parte un adeguato trattamento economico, mentre vale a richiamare ai concorsi un maggior numero di giovani ben preparati, che altrimenti seguirebbero vie più remunerative, è pure condizione essenziale per dare ai magistrati la serenità di spirito indispensabile al giudice e per consentire inoltre quel decoro di vita connesso al prestigio della funzione. Siffatti criteri trovano piena rispondenza nei voti espressi dall'Assemblea costituente e rinnovati più volte in sede parlamentare. Infatti nella seduta del 28 novembre 1947 fu approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno: « L'Assemblea costituente, convinta che l'indipendenza della Magistratura non potrà essere conseguita se non si assicuri al magistrato anche la indipendenza economica, che gli consenta completa libertà di lavoro; ritenendo che, data la delicatezza e la importanza sociale della funzione del magistrato, sia giusto che ciò non venga dimenticato mentre si prepara la Costituzione dello Stato, indica alla Camera legislativa la necessità di una concreta soluzione ».

Il nuovo trattamento economico per la Magistratura ordinaria è indicato nella tabella A e risponde ai criteri seguenti.

Istituzione di un assegno globale che comprende l'attuale stipendio e le indennità di carovita, di carica, di toga, di presenza, di caropane e dei compensi per lavoro straordinario, non ritenendosi che queste indennità siano appropriate alle particolari funzioni del magistrato. È pure conglobata la tredicesima mensilità. Per ragioni di carattere sociale si attribuisce tuttavia, a parte, un assegno di famiglia in lire duemila mensili lorde per ogni persona a carico oltre le prime due.

Restano in vigore, opportunamente aumentate, le indennità di rappresentanza e quelle per funzioni speciali (Tabelle B e C), indennità che peraltro non si applicano alla generalità dei magistrati.

5) Per quanto concerne il trattamento di quiescenza, regolato nell'articolo 12, il sistema dell'assegno unico viene per ora coordinato con le norme vigenti in materia indicandosi

quali di esse sono abrogate e stabilendosi che, ai fini del trattamento di quiescenza, i nuovi assegni sono computabili in ragione del 50 per cento; uguale criterio è stabilito nella materia della previdenza, assistenza, e costruzione case ai lavoratori.

6) Poichè il disegno di legge apporta limitate modificazioni all'ordinamento del 1941 si è stabilito un richiamo generale alle norme di questo per quanto non è preveduto nel progetto. Si è poi considerato che in conseguenza della separazione della Magistratura dall'organizzazione burocratica dello Stato, potrebbe dubitarsi dell'applicazione ai magistrati di tutte le numerose norme contenute in leggi generali, riguardanti i dipendenti dello Stato. Si è quindi ritenuto opportuno un richiamo anche di dette leggi fino a quando non sarà diversamente provveduto. E poichè in esse è frequente il riferimento ai gradi gerarchici è stato necessario adottare un criterio per determinare unicamente ai fini dell'applicazione delle norme predette, la corrispondenza dei gradi medesimi alle categorie dei magistrati (articolo 13).

7) Con l'articolo 14 del disegno di legge e con l'annessa tabella D, il predetto trattamento economico e di quiescenza viene attribuito anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato.

In proposito si è tenuto presente che la uniformità del trattamento economico di tutte le magistrature può considerarsi come un dato costante nello svolgimento dei rispettivi ordinamenti: ciò trova una più recente conferma nelle disposizioni del 1947 e 1948, relative alle indennità di toga, e di carica. Nè, d'altra parte, una disparità di trattamento tra le varie magistrature sarebbe oggi giustificata sul piano politico e su quello giuridico-costituzionale, data la sostanziale identità della funzione; è appunto sotto questo profilo che la Costituzione, nel Titolo IV, concernente la Magistratura,

tratta espressamente del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari, mentre un'altra norma costituzionale (articolo 101) sancisce la indipendenza dei componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

Quanto all'Avvocatura dello Stato, è da rilevare che i suoi componenti sono già equiparati ai magistrati dell'ordine giudiziario secondo un principio che è espressamente sancito nel vigente ordinamento (articolo 23 testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611) che trova fondamento nel peculiare carattere della funzione in cui si estrinseca una diretta collaborazione con gli organi giurisdizionali. Non sarebbe ora evidentemente opportuno discostarsi da questo principio con l'abrogazione espressa della norma citata: ciò in relazione, tra l'altro, alla esigenza di assicurare anche per l'avvenire il migliore reclutamento del personale dell'Avvocatura, che viene principalmente tratto dai magistrati ordinari.

8) Il maggiore onere finanziario per quanto riguarda i magistrati dell'ordine giudiziario, come risulta nei dettagli dai prospetti n. 1 e 2 allegati alla presente relazione, è di milioni 1.645 in ragione di anno.

Esso è stato calcolato non in base al numero attuale dei magistrati, ma tenuto conto dell'aumento dell'organico che forma oggetto di altro disegno di legge ora già all'esame del Parlamento.

L'onere per le altre magistrature e per gli avvocati dello Stato è di milioni 240 annui.

L'articolo 15 prevede in qual modo si dovrà far fronte a tale spesa per il presumibile periodo in cui essa graverà sul bilancio del corrente esercizio.

Con nota di variazione in corso viene, infine, provveduto ad aumentare di 400 milioni gli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia nella parte relativa alle spese per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria in relazione alle esigenze già rilevate per questo settore.

PROSPETTO N. 1.

## ONERE COMPLESSIVO ATTUALE

Categoria	Funzioni	Trattamento complessivo mensile	Unità	Totale onere mensile
Magistrati con funzioni direttive superiori.	Primo Presidente cassazione. . . . .	196.917	1	196.917
	Procuratore generale cassazione e Presidente tribunale superiore acque pubbliche. . . . .	175.580	2	351.160
	Presidente Sezione cassazione ed equiparati . . . . .	159.793	70	11.114.670
Magistrati di cassazione.	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	146.654	100	14.665.400
		142.781	100	14.278.100
		138.808	77	10.688.216
Magistrati di appello.	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati . . . . .	118.191	400	47.276.400
		116.304	500	58.152.000
		114.318	460	52.586.280
Magistrati di tribunale.	Giudici ed equiparati . . . . .	100.364	100	10.036.400
		99.073	200	19.814.600
		97.782	300	29.334.600
		89.109	400	35.643.600
		88.314	890	78.599.460
	81.824	700	57.276.800	
	Aggiunti giudiziari . . . . .	74.127	903	66.396.681
Uditori . . . . .	66.029	200	13.205.800	
	61.461	150	9.210.150	
			5.553	529.367.234
Onere complessivo annuo . . . . .				6.352.406.808
Spese di rappresentanza . . . . .				4.791.000
Indennità speciali . . . . .				2.109.000
Totale . . . . .				6.359.306.808

PROSPETTO N. 2.

## NUOVO TRATTAMENTO ANNUO LORDO

Categoria	Funzioni	Trattamento annuo	Unità	Spesa occorrente
Magistrati con funzioni direttive superiori.	Primo Presidente cassazione . . . . .	2.954.000	1	2.954.000
	Procuratore generale cassazione e Presidente tribunale superiore acque pubbliche . . . . .	2.634.000	2	5.268.000
Magistrati di cassazione.	Presidenti di Sezione di cassazione ed equiparati . . . . .	2.382.000	70	166.740.000
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	2.200.000	100	220.000.000
		2.142.000	100	214.200.000
		2.082.000	77	160.314.000
Magistrati di appello.	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati . . . . .	1.773.000	400	709.200.000
		1.745.000	500	872.500.000
		1.715.000	460	788.900.000
Magistrati di tribunale.	Giudici ed equiparati. . . . .	1.482.000	500	741.000.000
		1.340.000	1.300	1.742.000.000
		1.238.000	790	978.020.000
	Aggiunti giudiziari. . . . .	1.067.000	903	963.501.000
Uditori. . . . .		935.000	200	187.000.000
		869.000	150	130.350.000
			5.553	7.881.947.000
	Spese di rappresentanza . . . . .			67.840.000
	Indennità speciali . . . . .			13.240.000
	Assegni familiari (art. 11) . . . . .			42.000.000
			TOTALE . . . . .	8.005.027.000
	Spesa attuale . . . . .			6.359.306.808
	Ammontare maggiore spesa . . . . .			1.645.720.192



## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Disposizione generale).*

La distinzione dei magistrati ordinari secondo le funzioni, in attuazione dell'articolo 107, comma 3°, della Costituzione e lo speciale trattamento economico di essi in relazione alle funzioni medesime, sono regolati dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Categoria dei magistrati).*

I magistrati si distinguono secondo le funzioni in magistrati di tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione e magistrati con funzioni direttive superiori.

## Art. 3.

*(Funzioni dei magistrati di tribunale).*

I magistrati di tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e di pretore.

Ad esercitare le predette funzioni sono destinati altresì gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo sei mesi di tirocinio.

## Art. 4.

*(Funzione dei magistrati di Corte d'appello).*

I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1° di consigliere delle corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse corti;

2° di presidente, di presidente di sezione dei tribunali e di procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

3° di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica

sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4° di pretore nelle preture nelle quali secondo la tabella M alligata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.

## Art. 5.

*(Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione).*

I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

1° di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

2° di presidente di sezione delle Corti d'appello e di avvocato generale presso le stesse Corti;

3° di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

## Art. 6.

*(Funzioni direttive superiori).*

Le funzioni direttive superiori sono esercitate:

1° dal primo presidente della Corte di cassazione;

2° dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, e dal presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

3° dai presidenti di sezione della Corte di cassazione, dagli avvocati generali presso la stessa Corte, dai presidenti delle Corti di appello e dai procuratori generali presso le stesse Corti.

## Art. 7.

*(Ammissione in Magistratura e promozioni).*

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

Per essere ammessi al concorso per uditore giudiziario, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni e con votazione non inferiore a 9/10.

La promozione a magistrato di tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle preture.

#### Art. 8.

*(Abolizione del ruolo dei pretori).*

Il ruolo dei pretori è abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di tribunale e prendono posto, secondo l'anzianità, in relazione all'anno della nomina a uditore di pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

#### Art. 9.

*(Ruolo dei primi pretori).*

Il ruolo dei primi pretori è conservato fino ad esaurimento.

I primi pretori, ai fini del trattamento economico, sono equiparati ai magistrati di Corte di appello.

#### Art. 10.

*(Assorbimento delle vacanze nel ruolo dei primi pretori).*

I posti che sono o si renderanno vacanti nel ruolo dei primi pretori si aggiungono al ruolo dei magistrati di Corte di appello.

#### Art. 11.

*(Trattamento economico dei magistrati in servizio).*

Il trattamento economico dei magistrati è stabilito nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico, oltre le prime due, una indennità di famiglia di lire 2.000 mensili lorde.

Per l'attribuzione dell'indennità di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti comma, sono soppresse le indennità di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennità di carovita e relative quote complementari, l'indennità di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13<sup>a</sup> mensilità.

#### Art. 12.

*(Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati).*

Agli effetti della partecipazione del fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 50 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caropane annessi alla pensione.

#### Art. 13.

*(Riferimento a leggi e regolamenti generali).*

Per quanto non è preveduto in questa legge si applicano l'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le successive modificazioni.

Si applicano altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie magistrati sarà fatto in base alle norme



degli articoli 118 ultimo comma, 128 secondo comma, 140 e alla tabella *F* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

L'importo della indennità di gabinetto è commisurato, per i magistrati, in relazione all'importo degli stipendi previsti per i gradi gerarchici.

Art. 14.

*(Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato).*

Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito nella tabella *D* annessa alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 11, secondo, terzo e quarto comma, 12, con riferimento all'annessa tabella *D* e 13, terzo comma.

Per quanto non è previsto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.

Art. 15.

*(Onere finanziario).*

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

TABELLA 4.

## TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

Categoria	Funzioni	STIPENDI ANNUI LORDI		
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
Magistrati con funzioni direttive superiori.	Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	2.954.000	—	—
	Procuratore generale della cassazione e Presidente tribunale superiore acque pubbliche . .	2.634.000	—	—
	Presidenti di Sezione della cassazione ed equiparati. . . . .	2.382.000	—	—
Magistrati di cassazione.	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	2.082.000	2.142.000	2.200.000
Magistrati di appello.	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati. . . . .	1.715.000	1.745.000	1.773.000
Magistrati di tribunale.	Giudici ed equiparati. . . . .	1.238.000	1.340.000	1.482.000
	Aggiunti giudiziari . . . . .	1.067.000	—	—
	Uditori . . . . .	869.000	<i>Dopo 6 mesi</i> 935.000	

## TABELLA B.

## INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	L. 300.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	250.000
Presidenti di Sezione e avvocati generali di Corte di cassazione e Presidenti e procuratori generali di Corte di appello . . . . .	200.000
Presidenti di Sezione e avvocati generali delle sezioni distaccate delle Corti d'appello e Presidenti e procuratori della Repubblica dei tribunali di cui alla tabella L, annessa all'Ordinamento giudiziario del 1941. . . . .	175.000
Presidenti dei tribunali e procuratori della Repubblica presso i medesimi. . . . .	150.000
Magistrati dirigenti le Preture costituite in sezioni. . . . .	130.000

## TABELLA C.

## INDENNITÀ ANNUA PER I MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI SPECIALI

Presidenti di Corte di assise. . . . .	L. 60.000
Presidenti di sezione dirigenti uffici di istruzione. . . . .	50.000
Giudici istruttori addetti ai tribunali con più sezioni. . . . .	40.000
Giudici istruttori . . . . .	30.000

## TABELLA D.

## TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

## A) STIPENDI ANNUI LORDI.

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato. . .	2.634.000	—	—
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato. . . . .	2.382.000	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali e Avvocati distrettuali dello Stato . . . . .	2.082.000	2.142.000	2.200.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice Avvocati e Procuratori capo dello Stato . . . . .	1.715.000	1.745.000	1.773.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei tribunali militari, Sostituti avvocati di 1ª classe e Sostituti procuratori capo dello Stato . . . . .	1.482.000	—	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, Sostituti avvocati di 2ª classe e Procuratori di 1ª classe dello Stato. . . . .	1.340.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 2ª classe, Procuratori di 2ª classe dello Stato. . . .	1.238.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3ª classe, Procuratori di 3ª classe dello Stato. . . .	1.067.000	—	—
Uditori giudiziari militari, Aggiunti procuratori di 1ª classe dell'Avvocatura dello Stato. . . . .	935.000	—	—
Aggiunti procuratori di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato . . . . .	869.000	—	—

Segue TABELLA D.

## B) INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato . . . . .	250.000	—	—
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato. . . . .	200.000	—	—
Avvocati distrettuali dello Stato. . . . .	175.000	—	—
Procuratori militari presso i tribunali militari territoriali. . . . .	150.000	—	—